

N. R.G. 1234/2016 Vol. G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giorgio Barbuto           Presidente  
Dott. Susanna Zavaglia       Giudice  
Dott. Costanza Perri           Giudice Relatore

Nel procedimento R.G. n. 1234/2016 Vol. giur., avente ad oggetto: ricorso *ex artt.* 337 *bis* e seguenti c.c. promosso da:

**[REDACTED]**, nata a Ruda Slaska (Polonia) il 16/1/1975, assistita dall'Avv. Cristiana Rocchi

*nei confronti di*

**[REDACTED]**, nato a Dielsdorf (Svizzera) l'11/3/1980, assistito dall'Avv. **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

*Con l'intervento del Pubblico Ministero*

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale del 30 novembre 2016, il seguente

**DECRETO**

Con ricorso *ex* articoli 316 e 337 *bis* e seguenti cod. civ., **[REDACTED]** ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Martina, nata il 4 ottobre 2007 dalla relazione sentimentale con **[REDACTED]**, con collocazione prevalente della minore presso la propria residenza e regolamentazione delle visite con il padre secondo le modalità indicate in ricorso; assegnarsi in proprio favore l'abitazione familiare di proprietà esclusiva dei genitori del resistente e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, versando l'importo mensile di 400,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie.

A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che nel mese di settembre del 2011 **[REDACTED]** decideva di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, rendendosi inizialmente irreperibile e lasciando la compagna e la figlia di quattro anni in serie



difficoltà sia personali che economiche; di essere riuscita con molta fatica a reperire lavoretti saltuari per far fronte alle esigenze di vita di Martina, provvedendo al suo sostentamento anche grazie all'aiuto offertole da amiche e vicine di casa; che il resistente solo nel 2013 ha ricominciato ad essere presente nella vita della figlia, ancorché con visite sporadiche; che il padre ha difficilmente corrisposto il contributo al mantenimento economico di Martina, adducendo difficoltà finanziarie conseguenti ad occupazioni lavorative instabili; che, infine, Martina, sin dalla nascita, ha sempre vissuto presso l'abitazione sita a Rimini, ~~Ca. P. n. 1234/56~~, inizialmente di proprietà esclusiva del padre e successivamente dal predetto donata ai propri genitori.

Si è costituito ~~Giorgio Emesso~~, associandosi alla richiesta di affidamento condiviso di Martina alle condizioni indicate in ricorso, ma contestando sia la richiesta di assegnazione della casa familiare sia l'esosità delle pretese economiche della controparte in relazione alla propria attuale limitata situazione reddituale e patrimoniale. Egli ha, pertanto, domandato, in via principale, di poter contribuire al mantenimento della figlia Martina, versando alla madre l'importo mensile di 150,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie; in via subordinata, previa assegnazione dell'immobile di proprietà dei genitori del resistente (con previsione di rilascio dell'immobile al compimento del 16° anno della minore), di nulla corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della bambina, fino al permanere della predetta presso l'abitazione familiare.

Il resistente ha dedotto come il proprio allontanamento dall'abitazione familiare sia da ricondurre alla profonda crisi sentimentale, che ha determinato la inevitabile rottura della relazione fra le parti e la interruzione della convivenza; di aver sempre fatto visita alla figlia Martina contribuendo costantemente al suo mantenimento; di trovarsi in condizioni economiche precarie, non potendo contare su un'occupazione stabile (attualmente il predetto ha un contratto a termine in scadenza a dicembre 2016), con conseguente necessità di permanere presso l'abitazione degli anziani genitori a Vasto.

Intervenuto il Pubblico Ministero in data 5 agosto 2016, sentite personalmente le parti all'udienza del 9 novembre 2016 e rinviata la causa stante la pendenza di trattative per la definizione bonaria della vertenza, il giudice relatore, all'esito della udienza del 30 novembre 2016, ha riservato al Collegio la decisione.

\*\*\*



Ciò premesso, tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore, va senz'altro disposto l'affidamento condiviso di Martina ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 *ter*, 3° comma, cod. civ.

Al padre verrà consentito di far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze familiari e scolastiche della piccola e comunque a *weekend* alternati.

Più precisamente, e salvo diversi accordi fra le parti, i fine settimana spettanti al padre verranno regolati con la seguente modalità: un *weekend* al mese, sarà il padre a recarsi a Rimini in visita alla minore, mentre il secondo fine settimana di spettanza del papà sarà la minore, accompagnata dalla madre, a recarsi a Vasto, presso l'abitazione ove vivono il resistente ed i nonni paterni. I periodi di permanenza di Martina presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno; tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente fra le parti.

Ogni modifica dovrà essere previamente concordata fra i genitori, sentendo Martina, e comunicata a mezzo sms o telefono con congruo anticipo per consentire all'altro genitore di potersi organizzare per tempo.

Detta regolamentazione è pienamente conforme all'interesse della minore a coltivare e preservare una relazione significativa e continuativa con entrambe le figure genitoriali.

\*\*\*

Quanto alla casa familiare, l'art. 337 *sexies*, 1° comma, c.c. dispone a riguardo che il relativo godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Si ritiene che la *ratio* ispiratrice della norma, ponendosi in sostanziale continuità rispetto alle previgenti disposizioni codicistiche sull'assegnazione della casa familiare, debba ravvisarsi nella esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. *ex pluris* Cass., sent. n. 10994 del 14/5/2007). Ne consegue che l'abitazione familiare va assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori (o col quale convivono i figli maggiorenni, purché



non ancora economicamente indipendenti), in ragione dell'esigenza di garantire a questi ultimi, già turbati dalla rottura dell'unità familiare, la possibilità di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, ivi acquisendo e consolidando abitudini di vita, interessi ed affetti.

Alla luce di tali principi, nel caso di specie, avendo la minore avuto la residenza abituale, sin dalla nascita, presso l'immobile situato a Rimini, in ~~Via Archetusa 475~~, l'abitazione familiare va senz'altro assegnata alla madre, con la quale Martina da sempre convive, fino al raggiungimento della maggiore età e anche oltre la maggiore età sino alla conseguita indipendenza economica in costanza di convivenza con la madre.

\*\*\*

Per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento della minore, tenuto conto: a) dell'età e delle relative esigenze di Martina, che ha da poco compiuto nove anni; b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (nettamente prevalenti presso la madre, la quale si fa carico della maggior parte dei compiti domestici e di ogni altro aspetto relativo alla cura e all'assistenza quotidiana della figlia, pur non potendosi non riconoscere il contributo del padre, presente nella vita della figliola); c) della situazione patrimoniale e reddituale di entrambi i genitori (più in particolare, ~~Carolina~~ è collaboratrice domestica a *voucher* e percepisce una retribuzione mensile di circa 250,00 euro ed annuale di 6.673,00 euro lordi – cfr. verbale udienza del 9/11/2016 e doc. 4 allegato al ricorso introduttivo –, non è proprietaria di beni immobili, ha la disponibilità della casa familiare di proprietà esclusiva dei genitori del resistente ed è ammessa al gratuito patrocinio – cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo - . ~~Stefano~~ ~~Stefano~~ ha svolto diverse attività lavorative in passato – cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta - ed attualmente è impiegato come manovale, con contratto a tempo determinato e reddito mensile di euro 700,00, presso una ditta di Vasto – cfr. verbale udienza del 9/11/2016 - . Dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015 e 2016, emergono redditi lordi pari rispettivamente ad euro 7.391,00 e 902,00 – cfr. doc. 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta - . Il resistente non è proprietario di immobile e non sostiene spese alloggiative, in quanto residente presso l'abitazione dei genitori); tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo quanto concordato dalle parti in ordine alla modalità di contribuzione economica del padre e pertanto pone a carico di ~~Stefano~~, a far data dalla domanda e detratto quanto corrisposto nel medesimo



periodo per lo stesso titolo, l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia Martina l'importo di 250,00 euro, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendovi – a titolo meramente esemplificativo – quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare.

\*\*\*

L'esito complessivo del giudizio ed il sostanziale accordo fra i genitori sul regime di affidamento e sulla regolamentazione delle visite giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, letti ed applicati gli artt. 316, 4° comma, 337 *bis* e seguenti cod. civ.:

1. DISPONE l'affidamento condiviso della minore Martina ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 *ter*, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlio con sé.
2. ASSEGNA alla Signora ~~XXXXXXXXXX~~ la casa familiare sita a Rimini, Via ~~XXXXXXXXXX~~, unitamente ai relativi arredi.
3. DISPONE che il padre potrà far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qual volta lo desidera, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico,



compatibilmente con le esigenze familiari e scolastiche della piccola e comunque a *weekend* alternati. Più precisamente, e salvo diversi accordi fra le parti, i fine settimana spettanti al padre verranno regolati con la seguente modalità: un *weekend* al mese, sarà il padre a recarsi a Rimini in visita alla minore, mentre il secondo fine settimana di spettanza del papà sarà la minore, accompagnata dalla madre, a recarsi a Vasto, presso l'abitazione ove vivono il resistente ed i nonni paterni. I periodi di permanenza di Martina presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno; tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente fra le parti.

4. DISPONE che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
5. Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, PONE a carico del padre ~~XXXXXXXXXX~~ l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Martina, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla



scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare.

6. COMPENSA interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

Provvedimento immediatamente esecutivo *ex art. 38, comma terzo, disp. att. cod. civ.*  
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio della sezione unica civile, il giorno 30 novembre 2016.

Il Presidente

*Dott. Giorgio Barbuto*

Il Giudice Relatore

*Dott.ssa Costanza Perri*

